

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 17-2655

**L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"- Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'ARPEA, ai sensi dell'art. 47, c. 5, del D.lgs.118/2011 e smi.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

L'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), così come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Con D.G.R. n. 19-2318 del 23 aprile 2007, è stato approvato lo Statuto di tale Agenzia che all'articolo 8, comma 8, lettera b) prevede la predisposizione da parte del Direttore del Bilancio preventivo annuale con la relativa relazione programmatica ed all'articolo 9, comma 3, lettera a) prevede l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Bilanci.

Con D.G.R. n. 41-5776 del 26 ottobre 2015, è stata approvata la modifica del suddetto Statuto, relativamente all'articolo 8, commi 1, 2 e 5; in particolare, i commi 2 e 4 dell'art. 11 dello Statuto prevedono, rispettivamente che:

“2. Il Bilancio di funzionamento dell'Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa; inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Il Direttore predispose il Bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il Conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.”

“4. Un apposito regolamento, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in applicazione dell'articolo 45 comma 3 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2”.

Con D.G.R. 16-8331 del 25 gennaio 2019 è stato nominato il Direttore di ARPEA al quale sono stati contestualmente attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto.

Richiamati:

il Decreto legislativo n. 118 del 2011 così come integrato e corretto dal Decreto legislativo 126 del 2014, artt. 10, 11 e gli allegati 9 e 10 e preso atto dei principi contabili in esso previsti;

il comma 5 dell'art. 47 del medesimo Decreto il quale prevede che i bilanci degli Enti e degli organismi in qualunque forma costituiti, strumentali della Regione, siano approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali e il comma 3 dell'art. 1, della l.r. 16/2002 che definisce l'Agenzia “ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica”.

Preso atto del Bilancio di Previsione 2021-2023, agli atti della Direzione competente, adottato dal Direttore di ARPEA con determinazione n. 347 del 2 dicembre 2020 trasmesso con nota prot. 28355/A1700A del 10 dicembre 2020 da cui emerge una previsione del contributo regionale di € 4.492.000,00 su ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

Richiamata la deliberazione n. 282 del 18 aprile 2018 con cui il Consiglio regionale ha provveduto a nominare i componenti del Collegio dei Revisori di ARPEA per il quinquennio 2018-2023.

Preso atto del parere favorevole espresso il 25 novembre 2020 dal Collegio dei Revisori di ARPEA sul Bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati approvati da ARPEA.

Dato atto che il contributo annuale regionale e le spese previste nel Bilancio di previsione 2021-2023 adottato dal Direttore di ARPEA sono in linea con i documenti di programmazione regionale.

Ritenuto di approvare, ai sensi della D.G.R. 18-346 del 4 ottobre 2019, il Bilancio di previsione 2021-2023 di ARPEA adottato dal Direttore di ARPEA con determinazione n. 347 del 2 dicembre 2020 trasmesso con nota prot. 28355/A1700A del 10 dicembre 2020 agli atti della Direzione Agricoltura e di dare atto che:

- per le annualità 2021 e 2022 il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto il contributo € 4.492.000,00 per ciascun anno trova copertura nella missione 16 programma 1 (Impegno di spesa n. 168/2021 e Impegno di spesa n. 232/2022 capitolo 150106 di cui alla dd 200 del 11/3/2019 e dd 16 del 29/1/2020) del bilancio di previsione della Regione Piemonte 2020-2022 annualità 2021 e 2022 (l.r. n. 8 del 31/3/2020);

- per l'annualità 2023 il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che, per la copertura del contributo annuale anno 2023 pari a 4.492.000,00, si demanda a successivo provvedimento previa approvazione della legge regionale sul bilancio di previsione 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi della D.G.R. 18-346 del 4 ottobre 2019, il Bilancio di previsione 2021-2023 di ARPEA adottato dal Direttore di ARPEA con determinazione n. 347 del 2 dicembre 2020 agli atti della Direzione Agricoltura;
2. di dare atto che:
  - per le annualità 2021 e 2022 il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto il contributo di € 4.492.000,00 per ciascun anno trova copertura nella missione 16 programma 1 (Impegno di spesa n. 168/2021 e Impegno di spesa n. 232/2022 capitolo 150106 di cui alla dd 200 del 11/3/2019 e dd 16 del 29/1/2020) del bilancio di previsione della Regione Piemonte 2020-2022 annualità 2021 e 2022 (l.r. n. 8 del 31/3/2020);
  - per l'annualità 2023 il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto, per la copertura del contributo annuale 2023 pari a 4.492.000,00 si demanda a successivo provvedimento previa approvazione della legge regionale sul bilancio di previsione 2021-2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)